

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Atto n. 11**  
**Data 28/06/2012**

Oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **18,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

**CATENA PATRIZIO Sindaco - Presente**

VANTAGGI	MASSIMO	Presente	VIRGILI	EDOARDO	Assente
SABATINI	FRANCESCO	Presente	MOSCARDI	ANDREA	Presente
BISCACCIANTI	ALESSANDRO	Presente	BERARDINELLI	EUGENIA	Presente
BURAIÀ	LUCA	Presente	MEI	VINCENZO	Presente
CIABOCCHI	MASSIMO	Presente	ALESSANDRI	ALBERTO	Presente
MAZZACCHERA	ALBERTO	Presente	CASAVECCHIA	LAURA	Assente
GAROFANI	CINZIA	Presente	GAMBIOLI	GIUSEPPE	Presente
ZANCHETTI	ELVEZIO	Presente	PIERFRANCESCHI	ANACLETO	Presente

Presenti: 15

Il Sindaco Presidente, risultato legale il numero degli intervenuti, nomina scrutatori i Signori:  
Pierfranceschi Anacleto, Zanchetti Elvezio, Garofani Cinzia

Partecipa il Segretario **RANOCCHI SABRINA**

La seduta è PUBBLICA.

In continuazione di seduta - punto n. 4 dell'o.d.g.

Al punto n. 2 dell'o.d.g. è **ENTRATO** il Consigliere **CASAVECCHIA**

**PRESENTI N. 16**

I Presidente pone in discussione l'argomento del presente punto all'o.d.g., che illustra all'Assemblea, sottoponendo all'esame del Consiglio il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Servizio TRIBUTI;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Servizio TRIBUTI di seguito riportato:**

#### **"DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**MOTIVAZIONI:**

La motivazione va ricercata nella necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

-) reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;

-) assicurare l'equilibrio del bilancio 2012, tenuto conto della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato che non permettono manovre tariffarie in diminuzione senza gravi pregiudizi nella gestione dei servizi essenziali;

Pertanto, visto che le aliquote del 2011 hanno prodotto un gettito ICI di circa €. 875.000, in ottemperanza alle indicazioni ricevute dall'Assessore al Bilancio è stata elaborata la nuova formulazione delle aliquote e detrazioni IMU da proporre in approvazione per l'anno 2012;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata a partire dall'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decr. Min. Interno 21.12.2011 nonchè l'art.29, comma 16-  
quater, del decreto legge 29/12/2011 n. 216 convertito con  
modificazioni dalla legge 24.02.2012 n. 14 che differisce al 30  
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di  
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio che non abbia compiuto ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

CHE è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.L. 06.12.2011 n.201 convertito con Legge 22.12.2011 n.214;
- D.Lgs. 14.03.2011 n.23;
- Legge n.448/2001;
- Decreto Legge 29.12.2011 n.216 convertito con Legge 24.02.2012 n.14.

PROPOSTA DECISIONE:

In relazione alle risultanze dell'istruttoria si propone:

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE

*aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota dello 0,76 per cento stabilita dalla Legge;*

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

*aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota dello 0,40 per cento stabilita dalla Legge;*

- di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
  - a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con precedente Deliberazione Consiliare adottata in data odierna di cui alla proposta n.48783 del 06.06.2012;
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione."

**VISTA la contestuale proposta formulata in relazione alle risultanze dell'istruttoria stessa;**

**UDITI i seguenti interventi:**

**SINDACO** - Da una analisi scaturita anche da un confronto con tutti i Comuni della Comunità Montana che si è tenuto nella Stessa Comunità Montana stessa organizzato dal Presidente Ciabocchi, abbiamo cercato di dare un quadro generale della situazione e di applicare aliquote uguali per tutto il territorio. Le aliquote che oggi proponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale è l'aumento dello zero virgola uno per cento sia per l'aliquota di base che per l'aliquota per l'abitazione principale.

Quindi l'aliquota di base passa dallo zero settantasei allo zero ottantasei e l'aliquota per l'abitazione principale passa dallo zero quattro allo zero cinque.

Questo in considerazione del fatto che si è ritenuto non dover aumentare oltre lo zero e ottantasei la seconda aliquota -aliquota per la seconda casa- anche perché le attività commerciali, le attività artigianali, i proprietari di superfici abbastanza consistenti sono inseriti proprio in questa aliquota.

Quindi, per non appesantire anche il mondo del lavoro autonomo abbiamo cercato, per quello che è stato possibile, di non adottare percentuali molto elevate, come hanno fatto altri Comuni, anche perché questo andrebbe a discapito delle attività

commerciali quindi delle libere professioni che riteniamo siano già abbastanza vessate da una pressione fiscale che è tra le più alte dell'Europa.

Questa è stata, per sommi capi, la motivazione per la quale abbiamo deciso di applicare queste tariffe.

**GAMBIOLI (Popolo della Libertà)** - L'IMU è chiaro è una tassa imposta dallo Stato però lo Stato da la possibilità sia di aumentarla che diminuirla.

Forse le casse del Comune di Cagli non permettono di diminuirla però avendo messo nello stesso piatto, nelle stesse condizioni sia chi ha una sola casa, cioè la prima casa, praticamente un aumento così parallelo tra chi ha una sola casa e chi ha anche una seconda casa non mi sembra molto democratico.

La stessa indicazione la dà il Governo medesimo. Cioè il Comune potrebbe aumentare o diminuire di zero virgola tre a chi ha una seconda casa, sulla prima casa di zero virgola due.

Quindi già c'era un'indicazione di massima ideale dove andare a colpire. Questo il Comune di Cagli non lo ha percepito e mi sembra una cosa strana. Se teniamo conto che il trentaquattro per cento dei nuclei familiari di Cagli sono composti da una singola persona cioè: su cento nuclei familiari ben trentaquattro sono composti da una sola persona.

Se una parte di questo trentaquattro per cento ha solo una prima casa e non ha altri redditi, non riesco a capire perché se gli italiani sono così vessati, -come Lei ha detto che sono tra i più vessati d'Europa- non abbiamo un occhio di riguardo nei confronti di questi cittadini che già per pagare l'IMU potrebbero avere un problema?

Come Capogruppo del PDL il mio sarà un **voto CONTRARIO** perché avrei preferito una proporzione ben diversa, avrei colpito leggermente di più chi ha più beni ed avrei favorito un pochino, per far respirare in questo momento di crisi drammatica in cui versano gli italiani che sono chiamati a fare dei sacrifici, chi ha un'unica casa e un unico bene.

Penso sia importante avere un occhio di riguardo per queste persone. Avere aumentato lo zero virgola uno per cento per tutte e due le categorie di cittadini credo sia uno sbaglio di fondo.

**SINDACO** - Lei cosa avrebbe proposto? Nella sostanza se diciamo zero uno e zero uno, Lei cosa dice?

**GAMBIOLI (Popolo della Libertà)** - Con questo aumento entrano duecentosessantamila euro. Supponiamo che abbiamo problemi di bilancio, avrei cercato di abbassare lo zero virgola uno e aumentato un pochino..... in modo che questi duecentosessantamila euro rientrassero ugualmente. E' questione di etica, aumentare tutti e due della stessa percentuale a due categorie che sono completamente diverse, sul piano sociale non lo trovo giusto.

**SINDACO** - La questione sta in questi termini.

La prima casa è già tutelata dalla normativa. Abbiamo fatto più proiezioni tenendo conto del fatto che ovviamente non possiamo non avere un gettito contributivo inferiore -per questo ce lo impedisce anche lo Stato- a quello degli anni precedenti.

Quindi, non è che diciamo: quest'anno rinunciamo a tre/quattro/cinquecentomila euro perché applichiamo, ad una, il due per cento ed il cinque per cento all'altra.

Dobbiamo comunque avere delle entrate che lo Stato ci dice di avere con l'applicazione e abbiamo fatto più simulazioni.

Da queste simulazioni è emerso che: essendo la prima casa già tutelata con duecento euro di sgravio oltre cinquanta euro ciascuno per quattro figli -fino all'età di ventisei anni- abitanti nell'abitazione.

Sappiamo che chi paga l'IMU per la prima casa paga meno di quanto pagava prima con la vecchia ICI. Quindi la prima casa è già tutelata dalla norma non c'è bisogno che ci pensi il Sindaco o il Consiglio Comunale, ci ha già pensato il legislatore.

Il problema è che tutelare oltremodo la prima casa significa aumentare l'aliquota per la seconda.

Lei fa un'affermazione dicendo: *chi ha la prima casa la seconda casa la seconda non ce l'ha!*

Chi ha la seconda casa la prima ce l'ha di sicuro. Ovviamente il suo è stato un refuso.

Nelle seconde case, ripeto, ci sono le attività commerciali e artigianali. Chi ha superfici di qualche centinaio di metri da dover sottoporre all'imposta diventa complicato e abbastanza oneroso per cui noi abbiamo, con questo metodo, cercato di assicurare un'imposta meno pesante anche a queste categorie perché non è soltanto prima e seconda casa è anche attività commerciali, artigianali e quant'altro è inserito nella regolamentazione dell'imposta stessa.

**PIERFRANCESCHI (popolo della Libertà)** - Non era mia intenzione intervenire perché avrei voluto parlarne durante l'approvazione del bilancio.

E' vero che l'aumento dell'uno per mille potrebbe essere applicato e non. Dal trenta settembre ci potrebbe essere questo aumento che a bilancio comporterebbe un introito di circa duecentosessantamila euro.

Chiedo soltanto questo: alla luce di quanto è emerso in questi giorni e anche apparso sui quotidiani locali dove parecchie persone si sono lamentate per non aver potuto pagare nemmeno la prima rata l'aumento dell'IMU, a questo punto, diventa forse un introito anche difficile da ottenere perché ci troviamo in una situazione economica dove le famiglie se non sono in grado di pagare neanche il minimo credo che avranno delle grosse difficoltà per poter pagare anche l'eventuale aumento.

Forse era il caso, visto che, se non erro, l'Irpef non è stata ritoccata.....

**SINDACO** - No, l'Irpef non è stata ritoccata.

**MEI (Uniti per Cagli)** - Farò un intervento più dettagliato nel corso dell'esame del bilancio.

Mi viene spontanea una considerazione molto veloce.

E' vero che la prima casa, come dice Lei, è già tutelata perché ha duecento euro di sgravio ma per questo ci pensate Voi a togliere la tutela nel senso che da una Vostra proiezione che vale per il bilancio - poi non mi dilungo perché poi le proposte le volevo fare io, in alcuni casi sono state già preannunciate,

però ne parleremo nel punto all'ordine del giorno relativo al bilancio.

Facciamo l'ipotesi di una casa di piccole e medie dimensioni, la mia per esempio per non andare a cercare altro.

E' vero che come dice Lei con l'IMU si paga meno in virtù della detrazione - pagavo centoventi euro adesso ne pago, con l'IMU al quattro, centododici.

Co l'IMU aumentata di un punto ne pago centonovanta. C'è un aumento di ottanta euro, quasi novanta, quindi la tutela della prima casa con questo aumento, applicato dall'Amministrazione Comunale, salta. Non solo salta ma aumenta in maniera esponenziale. Tenga presente che a Cagli la popolazione è anziana, non saranno tantissimi o sicuramente non saranno moltissimi quelli che potranno usufruire anche della detrazione di cinquanta euro per ogni figlio -poi lo dirò dopo durante il dibattito sul Bilancio-, ma una considerazione mi è venuta spontanea in questo caso: non crediamo che sia la strada giusta.

**CONDIVISA e fatta propria la motivazione;**

**VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio TRIBUTI (All. A) e dal Responsabile del Servizio CONTABILITA' - BILANCIO - ECONOMATO (All. B) per gli effetti di cui all'art. 49 -comma 1- D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegati alla presente deliberazione;**

**Con voti FAVOREVOLI n. 11 (undici) - voti CONTRARI N. 5 (cinque) (Mei - Alessandri - Casavecchia (Uniti per Cagli), Gambioli - Pierfranceschi (Popolo della Libertà)), espressi per alzata di mano;**

#### **D E L I B E R A**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

#### **ALIQUOTA DI BASE**

*aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota dello 0,76 per cento stabilita dalla Legge;*

#### **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**

*aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota dello 0,40 per cento stabilita dalla Legge;*

- di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con precedente Deliberazione Consiliare adottata in data odierna di cui alla proposta n.48783 del 06.06.2012;
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

INOLTRE, con separata votazione espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Voti FAVOREVOLI n. 11 (undici) - voti CONTRARI N. 5 (cinque) (Mei - Alessandri - Casavecchia (Uniti per Cagli), Gambioli - Pierfranceschi (Popolo della Libertà));

#### D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

cp